



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
Ispettorato Generale del Bilancio
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi
dei Costi del Lavoro Pubblico
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica

Prot. N. 0005836
Allegati: 1

Roma, 22 GEN. 2010

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Segretariato
Generale

ROMA

A Tutti i Ministeri

ROMA

e, per conoscenza:

Ai Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte
dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze
nei collegi dei revisori o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2010.

Nell'attuale congiuntura economica non può che trovare conferma la rigorosa
azione di contenimento della spesa pubblica, già intrapresa negli esercizi precedenti, volta ad

assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo per il rispetto del Patto di stabilità e crescita per il triennio 2010-2012.

A tal fine si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, procedano ad un'impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali Enti di ricerca continuano ad applicarsi, per il triennio 2010-2012, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 2, comma 6, A.C. n. 2936 D.D.L.F. 2010).

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si rammenta che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2010 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Per quanto riguarda poi gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, si fa presente che la predisposizione dei bilanci previsionali dell'anno 2010 dovrà essere accompagnata da appositi elaborati contabili idonei a consentire il rapido consolidamento delle procedure finalizzate alla prevista armonizzazione con il bilancio dello Stato (determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 33802 del 10 marzo 2008).

Va ribadito, in via generale, che qualora l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della esatta individuazione dei destinatari delle suddette misure di contenimento, appare opportuno precisare che per "amministrazioni pubbliche", anche in mancanza di espresso richiamo, devono intendersi i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si fa

riferimento, per l'anno 2010, al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, indicati in nota nel predetto elenco, rispettivamente, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quali unità funzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni interessate a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Occorre infine, precisare che ove nelle disposizioni di seguito trattate si fa riferimento, per la quantificazione dei limiti di spesa, alla "spesa sostenuta" in un determinato esercizio deve intendersi tale la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Nel corso dell'anno 2009 il Legislatore ha concentrato prevalentemente l'attenzione su interventi strutturali di riqualificazione della spesa pubblica piuttosto che sull'emanazione di ulteriori norme aventi ad oggetto il contenimento di specifiche tipologie di spesa e ciò al fine di conseguire economie di bilancio che consentano il mantenimento a regime dei risparmi realizzati.

Pertanto, per la predisposizione del bilancio di previsione 2010, trovano tuttora applicazione le norme di cui al decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 nonché le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti.

Al fine di dare una lettura sistematica delle norme interessanti la predisposizione del bilancio di previsione 2010 si riportano, raggruppate per macrotipologie di spesa, le principali disposizioni finalizzate al conseguimento dei risparmi prefissati e di cui si fornisce anche un quadro sinottico al fine di una rapida consultazione (All.1).

Consumi intermedi

Taglia carta: ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 112/2008 le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa



delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni e devono sostituire l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione della relativa spesa;

Risparmio energetico: l'articolo 48 del decreto legge n. 112/2008 prevede che le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle centrali, adottino misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni centrali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP;

Sistema degli acquisti di beni e servizi: si sottolinea che sono tuttora vigenti le misure volte alla razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi e, pertanto, le amministrazioni pubbliche dovranno tener conto dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 572, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), sono consultabili sul sito <http://www.acquistinretepa.it>, ove è a disposizione il *benchmark*, una funzionalità che permette, attraverso pagine navigabili, di scegliere le caratteristiche del bene o del servizio di cui si ha bisogno e di verificarne il prezzo in Convenzione CONSIP, al fine di confrontarlo poi con il prezzo di mercato.

Per le società di cui all'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, di cui le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, permangono le disposizioni di cui all'art. 3, comma 15, della legge finanziaria 2008 e, pertanto, le stesse sono tenute ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Posta elettronica: l'art. 2, comma 589, della legge finanziaria 2008 ha introdotto azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in



materia di posta elettronica certificata attraverso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) che effettua, anche a campione, controlli volti ad accertare il mancato adeguamento alle predette disposizioni, prevedendo che, laddove lo stesso, certificato dal CNIPA, risulti superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, per le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, venga applicata la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

Spese postali e telefoniche: per le Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato continua a trovare applicazione l'art. 2, comma 593, della legge finanziaria 2008 che ha previsto misure di contenimento delle spese postali e telefoniche finalizzate a perseguire obiettivi di risparmio complessivo, introducendo una clausola di salvaguardia per cui in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali.

Al fine di realizzare i risparmi ipotizzati, gli enti interessati provvederanno a determinare gli stanziamenti per il 2010, relativi alle suddette spese postali e telefoniche, in maniera da assicurare i risparmi di spesa da conseguire ai sensi del predetto comma, tenendo presente anche le modifiche introdotte dal comma 591 all'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005.

Piani triennali: ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono, ai sensi dell'art. 2, comma 594, della legge finanziaria 2008 continuare ad adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.



Nei piani di cui alla succitata lettera a) devono altresì essere indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Qualora gli interventi di cui al presente articolo implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Immobili: Per quanto concerne poi le spese di manutenzione degli immobili continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2, commi 618-623, della legge finanziaria 2008 che prevedono che gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere nell'anno 2010 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 3% del valore dell'immobile stesso.

Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2010 è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007".



Autovetture: Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture resta il limite fissato dall' art. 1, comma 11, della succitata legge n. 266/2005 e tali spese non potranno essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Restano salve le esclusioni previste dal medesimo comma 11 e dal successivo comma 12 dell'art. 1 della citata legge.

Collaborazioni e consulenze

Con l'articolo 46 del decreto legge n. 112/2008 sono state apportate modifiche all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, precisando i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per l'affidamento dei suddetti incarichi esterni. La norma, in particolare, ha previsto che gli incarichi di consulenza possono essere conferiti agli esperti di particolare e comprovata specializzazione *anche* universitaria. In caso di stipulazione di contratti d'opera si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, se l'attività è svolta da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Con l'art. 61, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 vengono apportate ulteriori modifiche all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006) stabilendo che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, non potrà essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. Si prevede poi che detto limite di spesa si riferisce anche alle spese annue per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Circa le modalità applicative del citato articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si fa rinvio alle indicazioni fornite con circolari RGS n. 28 del 14 giugno 2006, n. 36 del 23 dicembre 2008 e n. 10 del 13 febbraio 2009.

Con l'occasione si precisa che gli incarichi di consulenza contemplati dalla norma in esame sono sia quelli di natura occasionale sia quelli conferiti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a prescindere quindi dal *nomen* (consulente ovvero collaboratore esterno) assunto dal soggetto che espleta l'incarico.

La disposizione in argomento non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (art. 61, comma 15, del decreto legge



n. 112/2008). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Resta fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2006, n. 266, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'art. 61, comma 4, del predetto decreto legge n. 112/2008 per i collaboratori esterni ha aggiunto poi un ulteriore periodo all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. La disposizione completa la disciplina di cui al disposto contenuto nell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede l'obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web di tutti i provvedimenti di incarichi di collaborazione o consulenza completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; va da sé che per la decorrenza delle consulenze vige sempre l'art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008 in base al quale tali tipologie di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

Spese per organismi collegiali ed altri organismi

La materia è stata oggetto di numerosi interventi legislativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo; al fine di agevolare una lettura sistematica degli stessi si ritiene utile procedere ad una breve sintesi.

In ordine all'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005 concernente la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati presenti negli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi



dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si ritiene che non sussistano i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10%.

Ciò alla luce delle successive disposizioni (art. 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2007; articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articoli 61 e 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) che hanno previsto una serie di misure dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa per gli organismi collegiali. A tal proposito è in corso la diramazione di un'apposita circolare contenente istruzioni.

Per ciò che concerne invece, l'applicazione dell'art. 29 del decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, in materia di contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 si fa rinvio alle indicazioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le circolari n. 126 del 25 settembre 2006 e n. 240 del 21 novembre 2006, evidenziando che l'art. 68 del decreto legge n. 112/2008 ha introdotto ulteriori misure di razionalizzazione di tali tipologie di spesa mediante la definizione di criteri più rigorosi per la valutazione dell'utilità degli organismi di cui trattasi (comma 3).

Con l'art. 61, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è stata ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.



Per le modalità applicative del predetto art. 61, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 si rinvia alle indicazioni contenute nelle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008 e n. 10 del 13 febbraio 2009.

Altre spese

Spese per relazioni pubbliche, convegni etc: le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa complessiva sostenuta nel 2007 per le medesime finalità. Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (art. 61, comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Al riguardo, si evidenzia che la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della *mission* istituzionale di un ente od organismo pubblico.

Relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti predeterminati dalla normativa non trovino applicazione laddove l'organizzazione delle stesse iniziative concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati.

Spese per sponsorizzazioni: le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono, ai sensi dell'art. 61, comma 6, del decreto legge n. 112/2008, effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (art. 61, comma



15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il comma 6 ha introdotto una differenziazione del limite percentuale di spese per sponsorizzazioni (30%) rispetto a quelle pubblicitarie (50%) di cui al comma 5; per ogni chiarimento in ordine alla qualificazione dei suddetti contratti si rinvia alla circolare RGS n. 36 del 23 dicembre 2008.

Si rammenta inoltre, che l'art. 14 del decreto legge n. 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, consente, al fine di assicurare flessibilità ed efficienza, di effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti relativi alle spese di cui all' art. 1, commi 9, 10 e 11, della legge n. 266/2005, con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo si ritiene che le suddette variazioni compensative possano essere apportate anche nel corso dell'esercizio 2010, atteso che le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 della legge n. 266/2005 non sono state espressamente abrogate dall'art. 61, commi 2, 3, 5 e 6 del decreto legge n. 112/2008, che ha apportato sostanzialmente modifiche in termini percentuali alle limitazioni di spesa e, per i commi 5 e 6, anche all'anno di riferimento (2007 anziché 2004) su cui calcolare i predetti limiti.

Incentivo per la progettazione: ai sensi dell'art. 61, comma 7-bis, del decreto legge n. 112/2008, la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla norma *de qua* e per l'1,5% al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La riduzione del compenso incentivante opera a partire dal 1° gennaio 2009. In ordine alla questione concernente la riduzione dei compensi a decorrere dalla predetta data ma relativi ai lavori avviati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si fa presente che è in corso un approfondimento della problematica al fine di superare contrasti interpretativi a seguito di intervenute decisioni sulla materia da parte della Corte dei Conti e dell'Avvocatura Generale dello Stato. In attesa di definitive indicazioni, si rinvia a quanto specificato con circolari RGS n. 36/2008 e n. 10/2009 con riferimento alle modalità applicative.



La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si evidenzia però che - secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al predetto versamento. Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio. Compensi collegi arbitrali: ai sensi dell'art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008, il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133/2008.

In proposito si ritiene utile evidenziare che la riduzione del 50% dell'incentivo spettante alla figura del collaudatore dipendente pubblico, non trova applicazione qualora lo stesso sia assegnatario di incarichi di collaudo già retribuiti con l'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice dei contratti, ridotto ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo 61. Ciò considerato che le disposizioni pervengono da un unico intervento normativo di contenimento della spesa. Pertanto, si ritiene utile indicare l'incumulabilità delle riduzioni al fine di evitare una doppia imposizione su un unico compenso.

Va segnalato inoltre, che qualora l'incarico venga espletato da personale non dirigente, diversamente da quanto previsto per il personale dirigente, di magistratura e per gli avvocati della Stato, per i quali figura un'apposita e diversa destinazione, come specificato in premessa, la quota di compenso da versare al bilancio dello Stato va riassegnata al fondo di parte corrente di cui al comma 17, tenuta presente, anche, la destinazione di quota delle



conseguenti entrate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate dall'articolo 67.

Inoltre, si ritiene utile evidenziare, relativamente all'ambito soggettivo della norma, che destinatari della stessa devono essere intesi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo pertanto anche i professori universitari, il personale con qualifica dirigenziale e quello in particolari condizioni di impiego (part time, personale a tempo determinato ecc). Con particolare riferimento alla posizione di part-time, si fa presente che la stessa non modifica il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza, atteso che lo status di dipendente pubblico prevale anche nella condizione in cui il dipendente può essere autorizzato a svolgere la libera professione.

Resta fermo, ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che per gli incarichi in questione, conferiti dall'Amministrazione, continuano ad applicarsi le norme contrattuali di comparto.

Per quanto riguarda gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale si evidenzia, anche in questo caso, che – considerata la previsione di cui citato comma 17, secondo periodo – tali enti non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato. A tal proposito si ritiene utile evidenziare che il 50% del compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente.

Servizio Sanitario Nazionale

Ai sensi dell'art. 61, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi ed i compensi dei collegi sindacali delle strutture sanitarie del SSN sono ridotti del 20%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

Si segnala in ogni caso che l' articolo 1, comma 5, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha stabilito sostanzialmente



che i risparmi di cui a tale comma vengano destinati alla copertura degli oneri per l'abolizione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche di cui al comma 19 del predetto art. 61.

Le riduzioni di cui al presente comma si applicano ai rispettivi organi alla naturale scadenza.

Società

Una particolare menzione va fatta poi, per le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le quali, in attuazione dell'art. 61, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, così come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, devono conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 2, 5 e 6 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione. Va anche segnalato che, in base a quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma in esame, i soggetti che esercitano i diritti dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. Anche le somme in questione (derivanti dalla riduzione dei corrispettivi per i contratti di servizio ovvero dalla distribuzione di dividendi ascrivibili al risparmio di spesa che comunque la società abbia conseguito in base alla norma) vanno destinate al fondo di cui al comma 17 dell'art. 61. Ai fini del versamento al predetto fondo, le Società interessate, anziché procedere alla distribuzione di un maggior dividendo, potranno individuare direttamente una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa che saranno versate annualmente, entro il mese di marzo, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Versamenti al bilancio dello Stato

Al fine poi di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa,



da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti il suddetto versamento si fa rinvio alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008 e n. 10 del 13 febbraio 2009, mentre per ciò che concerne la tempistica si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2010:

- art. 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno, capitolo n. 3452 di Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007";
- art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 di capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma";
- art. 61, comma 7-bis, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3493 di Capo X denominato "Versamento della quota pari all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, di cui all'articolo 61, comma 7-bis, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, da destinare al fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo";
- art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 di Capo X denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008";
- art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 del capo X, denominato "Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del decreto legge n. 112/2008".



Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto, soprattutto per ciò che concerne il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, della priorità di acquisire rapidamente tali risorse da destinare alle finalità previste al comma 17.

Si rammenta pertanto, che le risorse derivanti dalle predette riduzioni sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tali risorse potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

Spese di personale

Assunzioni: nel formulare le previsioni dovrà tenersi conto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni recate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare si rappresenta che l'art. 66, comma 7, modificando l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (oltre alle amministrazioni dello Stato, anche le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165/2001) possono procedere per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente." Inoltre, come già previsto per l'anno 2009, viene specificato che il numero delle unità di personale da assumere non viene più riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche alle unità cessate nell'anno precedente.

Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66 le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo



n. 165/2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo delle amministrazioni.

Come specificato nel successivo comma 11 le limitazioni innanzi descritte non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette.

Si rammenta inoltre, che ulteriori disposizioni di particolare rilievo in materia di assunzioni di personale sono contenute anche negli articoli 17 e 21 del decreto legge n. 78/2009 convertito, con modificazioni dalla legge n. 102/2009.

In particolare il comma 7 del predetto articolo 17, in relazione alla previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo - inteso a garantire il conseguimento, a decorrere dall'anno 2009, degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dall'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - pone il divieto per le amministrazioni ed enti interessati dall'attuazione del predetto comma 3, di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del citato comma 3. Sono escluse da tale divieto talune categorie di personale espressamente indicate nel suddetto comma 7 tra cui quelle delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle università, degli enti di ricerca e dell'Agenzia Italiana del farmaco per le specifiche finalità ivi indicate.

Si rammenta inoltre che rimangono in vigore le disposizioni in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che rivestono carattere aggiuntivo rispetto a quelle richiamate dall'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009, nonché le sanzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 74, ai sensi del quale per le amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.



Anche in relazione ai tempi connessi con l'attuazione del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009, nel medesimo provvedimento è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2010 del termine entro cui poter procedere, rispettivamente:

- alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (art. 23, comma 3);

- alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (art. 17, comma 15);

- alle assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della predetta legge n. 296/2006 (art. 17, comma 16);

- alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed alle stabilizzazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3 e 5 (art. 17, comma 17).

Gli Enti di Ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 per l'anno 2010 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge finanziaria 2007, vale a dire entro l'80% delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si aggiunge che l'art. 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, è stato modificato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009 che ha soppresso l'ulteriore vincolo numerico delle cessazioni dell'anno precedente. Va altresì tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legge n. 207/2008, circa le modalità applicative dell'anzidetto comma 14. Del pari andrà considerato quanto disposto dall'art. 41, comma 1,



del decreto legge n. 207/2008, come modificato dall'articolo 23, comma 3, del decreto legge n. 78/2009 che ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007.

Analogamente l'articolo 17, comma 17, del citato decreto legge n. 78/2009 consente la proroga al 31 dicembre 2010 delle assunzioni relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2008.

Si segnala infine che, anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009 fermi restando i vincoli di cui all'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004.

In sostanza per il triennio 2009-2011 la normativa sopra richiamata consente alle Università statali di procedere per ciascun anno ad assunzioni nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale. Anche per tale comparto l'articolo 17, comma 18, del ripetuto decreto legge n. 78/2009 ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008.

Incrementi retributivi: si rammenta che l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 pone a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali gli oneri per rinnovi contrattuali che dovranno trovare evidenziazione nell'apposito "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" di cui all'art. 18 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, ed analoghe disposizioni regolamentari.

Nell'anno 2010 le risorse da prevedere, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali e dall'articolo 2, commi dal 9 al 16, del D.D.L.F. 2010, sono quelle riferite al triennio contrattuale 2010-2012.

Si precisa che per l'anno 2010 vanno temporaneamente accantonate nel predetto Fondo speciale le sole somme corrispondenti al costo dell'indennità di vacanza contrattuale, nelle misure previste direttamente dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del



biennio economico 2008-2009 o sulla base dei criteri ivi indicati, fatte salve successive integrazioni ai sensi di quanto previsto dal citato art. 2, comma 16.

Nel medesimo Fondo speciale per l'anno 2010, vanno altresì aggiunte, in caso di mancato rinnovo di contratti relativi a bienni contrattuali precedenti, le risorse occorrenti per riconoscere i benefici di regime derivanti dall'applicazione dei contratti scaduti secondo le modalità indicate con le precedenti circolari concernenti le previsioni annuali di bilancio.

Contrattazione integrativa: per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, si richiama la disposizione recata dall'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, concernente la riduzione del 10% dei fondi certificati per l'anno 2004, al fine di individuare per l'anno 2010 il limite massimo dei fondi medesimi.

Gli importi corrispondenti a tale riduzione (10 % del fondo 2004) devono essere versati, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, entro il mese di ottobre, all'entrata del bilancio dello stato come già comunicato con nota RGS prot. n. 105601 del 15 ottobre 2009 (capitolo n. 3348 del capo 10°, recante la seguente denominazione: "Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del decreto legge n. 112/2008). Sono tenuti al predetto adempimento gli enti pubblici non economici, le agenzie, gli enti pubblici di ricerca, gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, le università.

Si richiamano le istruzioni impartite lo scorso anno, in base alle quali è stato chiarito che i fondi 2004, ridotti del 10%, possono essere incrementati esclusivamente con gli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultano già confluiti nei fondi 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e con gli importi relativi alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato. La quantificazione di tali incrementi andrà dimostrata nell'apposita relazione tecnica da sottoporre agli organi di controllo.

In proposito appare opportuno rammentare che le disposizioni contrattuali relative all'integrazione dei fondi in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di progressione ad area superiore, fanno riferimento - con esclusione della R.I.A. - a risorse già previste a carico del fondo, configurando una mera "riassegnazione" al fondo medesimo.



Gli enti previdenziali e assistenziali interessati all'applicazione della disposizione speciale di cui all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a decorrere dall'anno 2010 - oltre alla riduzione del 10 % dei fondi e al versamento del relativo importo secondo quanto previsto per la generalità degli enti - sono tenuti, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 67, a ridurre del 20 % le risorse derivanti dall'applicazione del citato art. 18 e a versare il corrispondente importo all'entrata del Bilancio dello Stato ai sensi del già ricordato comma 6 dell'art. 67. Il restante 80 % può confluire nei fondi per la contrattazione integrativa entro i limiti stabiliti dall'art. 67, comma 5.

Resta inteso che, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, tali enti (INPS – INPDAP – INAIL – IPSEMA) sono tenuti per il 2009 al versamento sia delle somme derivanti dalla disapplicazione della disposizione speciale, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, comma 2, negli importi già comunicati con nota IGOP n. 77053 dell'8 luglio 2009, sia delle somme derivanti dalla riduzione del 10% del fondo 2004, al netto, per il solo anno 2009, degli importi di cui all'art. 18 della legge n. 88/89, come chiarito nella circolare n. 31 del 14 novembre 2008.

Si ravvisa, che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2010 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.




La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

AH

IL MINISTRO





Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2010

Novembre 2009



Contenimento spese per consumi intermedi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Taella carta Art. 27 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione del relativo costo.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p>Risparmio energetico Art. 48- D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle centrali, adottano misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni centrali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP;</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p>



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Sistema degli acquisti e dei beni Art.1, commi 449, 455 e 456 - L. 27.12.2006, n. 296 Art. 3, comma 15- L. 24.12.2007, n. 244</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p>Posta-Piani triennali Art. 2, commi 589, 591, 592, 593 e 594 della L. n. 244/2007</p>	<p>Posta elettronica certificata-spese postali e telefoniche- piani triennali</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2007 Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p>Immobili Art. 2, commi 618-623 - Legge 24.12.2007, n. 244</p>	<p>gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2009 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 3% del valore dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008 Circolare RGS n. 31/2008</p>



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Autovetture Art. 1, commi 11 e 12 - L. 23.12.2005, n. 266 Art.1, comma 505 - L. 27.12.2006, n. 296</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del co.5 dell'art.1 della l. n. 311/2004, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n. 1/2006 Circolare RGS n. 41/2006 Circolare RGS n. 17/2007</p>
<p>Art. 14 - D. L. 2.7.2007, n. 81, convertito in legge dall'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 127</p>	<p>possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni provvedendo con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p>dal 2007</p>	



Spese per collaborazioni e consulenze

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Art. 1, comma 9 – L. 23.12.2005, n. 266</p> <p>Art. 27 - D. L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248</p>	<p>Fermo quanto stabilito all'art. 1, co. 11, della L. n. 311/2004, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del co.5 dell'art.1 della l. n. 311/2004, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, tale spesa non deve essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 28/2006 Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art.1, comma 505 – L. 27.12.2006, n. 296</p> <p>Art. 61, comma 2 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>L'articolo 1, co. 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n. 17/2007</p>
<p>Art. 14 - D. L. 2.7.2007, n. 81, convertito in legge dall'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 127</p>	<p>possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni provvedendo con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>dal 2007</p>	
<p>Art. 3, comma 18 – Legge 24.12.2007, n. 244/2007</p>	<p>i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,</p>	<p>dal 2008</p>	

TR



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 61, comma 4 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.		
Art. 61, comma 4 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	aggiunge un ulteriore periodo all'art.53, comma 14, del D.Lgs.165/2001 disponendo che Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco della amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 7 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	i limiti di cui al comma 2 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i> . In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 8-novies, comma 1 -D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33			
Art. 61, comma 17 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	le somme provenienti dalle succiate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate <u>entro il 31 marzo</u> dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma"	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009



Spese per organi collegiali ed altri organismi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Art. 1, comma 58, della L. n. 266/2005</p>	<p>Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.</p>	<p>2006</p>	<p>Circolari RGS n. 1/2006 e n. 28/2006</p>
<p>Art.1, comma 505 – L. 27.12.2006, n. 296</p>	<p>A decorrere dall'anno 2007, la suddetta disposizione si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n. 41/2007</p>
<p>Art. 29 - D. L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248</p>	<p>Articolo 29: La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del d. lgs. n. 165/2001, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Non si applica ad organi di direzione, amministrazione e controllo (co. 7).</p>	<p>dal 2006</p>	<p>Circolare RGS n. 35/2006 Circolari della PCM n. 126 del 25/9/2006 e n. 240 del 21/11/2006</p>
<p>Art. 68- D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>Articolo 68: introduce ulteriori misure di razionalizzazione della spesa per gli organismi collegiali mediante la definizione di criteri più rigorosi al fine della valutazione dell'utilità</p>		

TR



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Art. 61, comma 1 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n.36/2008</p>
<p>Art. 61, comma 14 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.</p>	<p>dal 2008</p>	



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Art. 61, comma 17 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>le somme provenienti dall'applicazione delle disposizioni in rassegna, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate entro il 31 marzo dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma". Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del SSN. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>



Altre Tipologie di spesa

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Relazioni pubbliche, conveni, mostre... Art. 61, comma 5 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, conveni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. Da tale limite sono escluse le spese per conveni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	<p style="text-align: center;">dal 2009</p>	<p style="text-align: center;">Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 14 - D. L. 2.7.2007, n. 81, convertito in legge dall'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 127</p>	<p>possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni provvedendo con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p style="text-align: center;">dal 2007</p>	
<p>Art. 61, comma 7 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>i limiti di cui al comma 5 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>. In sede di rinnovo dei</p>	<p style="text-align: center;">dal 2009</p>	<p style="text-align: center;">Circolare RGS n. 10/2009</p>
<p>Art. 8-novies, comma 1 - D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile</p>			



<p>2009, n. 33</p> <p>Art. 61, comma 17- D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p> <p>le somme provenienti dalle succitate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate entro il 31 marzo dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma"</p>		
<p>Spese per sponsorizzazioni</p> <p>Art. 61, commi 6 e 15 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008</p>



<p>Art. 61, comma 7 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p> <p>Art. 8-novies, comma 1 - D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33</p>	<p>i limiti di cui al comma 6 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>	<p>dal 2009</p>	
<p>Art. 61, comma 17 - D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>le somme provenienti dalle succitate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate entro il 31 marzo dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma"</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n.10/2009</p>
<p><u>Incentivo alla progettazione</u></p> <p>Art. 61, comma 7-bis e 17, D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla norma <i>de qua</i> e per l'1,5% viene versata al capitolo n. 3493 di Capo X del bilancio dello Stato denominato "Versamento della quota pari all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, di cui all'articolo 61, comma 7-bis, del decreto-legge n. 112/2008,</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>



	<p>convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, da destinare al fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo"</p>		
<p>Compenzi collettivi arbitrari</p> <p>Art. 61, commi 9 e 17 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente al capitolo n. 3490 di Capo X del bilancio dello Stato denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrale e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008"; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrari e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>



Riduzione costi di personale

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Art. 17 comma 7 – D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102</p>	<p>La disposizione prevede, fino al conseguimento delle economie come determinate ai sensi del comma 3 dell'art. 17, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono escluse da tale divieto talune categorie di personale espressamente indicate nel predetto comma 7 tra cui quelle delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle università, degli enti di ricerca e dell' Agenzia Italiana del farmaco per le specifiche finalità ivi indicate.</p> <p>Anche in relazione ai tempi connessi con l'attuazione del comma 3 dell'articolo 17 del d.l. 78/2009, nel medesimo provvedimento è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2010 del termine entro cui poter procedere, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (art. 23 comma 3); - alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (art. 17 comma 15), - alle assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della predetta legge n. 296/2006 (art. 17 comma 16). - alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed alle stabilizzazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3 e 5 (art. 17 comma 17). 	<p style="text-align: center;">dal 2009</p>	
<p>Art. 17 commi 15, 16 e 17 – D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102</p>		<p style="text-align: center;">2009-2010</p>	
<p>Art. 23 comma 3 – D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102</p>			



<p>Art. 66 comma 7 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>Relativamente all'anno 2010, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente con l'ulteriore limite che le unità da assumere non possono in ogni caso superare il 20% delle unità cessate. Le autorizzazioni ad assumere ai sensi del comma 10 vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.</p>	<p>2010</p>	
<p>Art. 66, comma 14 - decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008</p>	<p>Gli Enti di Ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 per l'anno 2010 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge finanziaria 2007, vale a dire entro l'80% delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si aggiunge che l'art. 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, è stato modificato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009 che ha soppresso l'ulteriore vincolo</p>	<p>2010-2012</p>	



	<p>numerico delle cessazioni dell'anno precedente. Va altresì tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legge n. 207/2008, circa le modalità applicative dell'anzidetto comma 14. Del pari andrà considerato quanto disposto dall'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 207/2008, come modificato dall'articolo 23, comma 3, del decreto legge n. 78/2009 che ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Analogamente l'articolo 17, comma 17, del citato decreto legge n. 78/2009 consente la proroga al 31 dicembre 2010 delle assunzioni relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2008.</p>		
<p>Art. 66 comma 13 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>Si segnala infine che, anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009 fermi restando i vincoli di cui all'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004.</p> <p>In sostanza per il triennio 2009-2011 la normativa sopra richiamata consente alle Università statali di procedere per ciascun anno ad assunzioni nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale. Anche per tale comparto l'articolo 17, comma 18, del ripetuto decreto legge n. 78/2009 ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008.</p>	<p>dal 2009-2011</p>	



	Per l'anno 2012 si applica quanto previsto dal comma 9 del dl 112/2008.	dal 2008	
Art. 74 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	In un quadro di interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture, al comma 1 in particolare, si dispone: la riduzione, rispettivamente del 20 e del 15 per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (lett. a); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, previa una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa globale riferita al numero dei posti in organico del personale in parola (lett. b); la riduzione del contingente di personale adibito a compiti logistico – strumentale e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eventualmente eccedenti presso gli uffici preposti a funzioni istituzionali (lett. c). Il comma 5 dispone, poi, che sino all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto in questione.		
Art. 3, comma 80 – L. 24.12.2007, n. 244	Il comma 80 dell'articolo 3 della legge 244/2007, nel modificare l'articolo 1, comma 187, della legge n. 266/2005, come già modificato dall'art. 1, comma 538 della legge 296/2006 prevede che, a decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con	dal 2006	



	<p>convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.</p>		
<p>Art. 1, commi 213, 213-bis - L. 23.12.2005, n. 266</p>	<p>Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta - diaria - spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.L.Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n.28/2006</p>
<p>Art.1, comma 468 - L. 27.12.2006, n. 296</p>	<p>La disposizione di cui sopra non si applica al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore</p>	<p>dal 4/7/2006</p>	
<p>Art. 28 - D.L. 4.7.2006, n.223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248</p>	<p>Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale</p>	<p>dal 2007</p>	



	civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.		
Art.1, commi 440-445 - L. 27.12.2006, n. 296	Prevede che il personale utilizzato dalle Agenzie (con esclusione delle agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV) e dagli Enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento di funzioni di supporto, non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate. Tale dimensionamento deve essere attuato mediante processi di riorganizzazione in misura non inferiore all'8% annuo fino al raggiungimento del limite predetto. E' affidato agli organi di controllo il monitoraggio sui processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale, con riduzione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle scadenze temporali previste.	dal 2007	DPCM 13/4/2007 Linee guida emanate ai sensi dell'art. 1, commi da 404 a 416, della L. 296/2006.
Art. 20, comma 1, lett. e) - L. 23.12.1999, n. 488 e art. 55, comma 1, <i>secondo capoverso</i> , D. Lgs. 27.10.2009, n.15)	Gli enti con più di 200 unità di personale sono tenuti a trasmettere, a seguito della certificazione dei revisori dei conti, i contratti integrativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro trenta giorni dal ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.	dal 2000	
Art. 1, commi da 189 a 197 - L. 23.12.2005, n. 266	Il comma 189 prevede che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove, previsto all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti	dal 2006	Circolare RGS n. 28/2006



	collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.		
Art. 67 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	I commi 2 e 4 dispongono, rispettivamente, a valere sull'anno 2009, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'allegato B del D. L. in questione e di quelle non ricomprese nel medesimo allegato. Il comma 3 dispone la riduzione del 20 % a decorrere dal 2010 delle disposizioni di cui all'allegato B suindicato. Il comma 5, a decorrere dal 2009, sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 disponendo che il limite costituito dal fondo dell'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene ridotto del 10 %. Al comma 6 è stabilito che le somme riferite ai risparmi di spesa del presente articolo vanno annualmente, entro il mese di ottobre, versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con nota RGS n. 105601 del 15.10.2009 è stato precisato che il capitolo di riferimento per il suddetto versamento è il Cap. 3348 del capo X, con denominazione "Somme versate dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del D. L. 112/2008".	2009 (commi 2, 4 e 5) - dal 2010 (comma 3)	Circolare RGS n. 31/2008
Art. 55 D. lgs. 27.10.2009 n. 15	La norma, che sostituisce il testo dell'art. 40 bis del D. lgs. 30.3.01 n. 165, contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il controllo sui costi derivanti dalla contrattazione integrativa, tra l'altro, attraverso la trasmissione di specifiche informazioni alla Corte dei Conti. In particolare è stabilito che il controllo sulla compatibilità dei costi viene effettuato dal collegio dei revisori, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai relativi ordinamenti. Inoltre, ogni amministrazione è obbligata a pubblicare in modo permanente sul proprio sito web i	dal 2009	



	<p>contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui sopra e, altresì, a trasmettere tale documentazione all'ARAN, corredata dell'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.</p>		
<p>Art. 1, comma 565 – L. 27.12.2006, n. 296</p>	<p>La disposizione stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 98, della legge 311/2004 per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 per l'anno 2006, sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap non superino per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. Tale norma, ricalca per quanto attiene ai criteri di determinazione della spesa di personale da considerare in sede applicativa, quanto già previsto dal citato articolo 1, comma 198, della legge 266/2005. Pertanto restano valide a tal fine le indicazioni fornite dallo scrivente con circolare n.9 del 17 febbraio 2006 con la precisazione che, sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, non vanno considerate, oltre alle voci espressamente escluse ai sensi di detta circolare, anche le spese per assunzioni di personale a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art.12-bis del d.l.vo 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni, come previsto dalla lettera b) del comma in esame. Nella lettera c) di detto comma vengono individuate alcune modalità operative a cui far riferimento,</p>		



	<p>nell'ambito degli indirizzi che verranno fissati dalle regioni, per il perseguimento dell'indicato obiettivo di contenimento della spesa. Alla verifica dell'effettivo conseguimento di detto obiettivo si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005.</p>		
--	--	--	--

